

# RISOLUZIONE DI UN CASO DI MORALE

(Vedi Rivista del Clero, ottobre 1926 - pag. 607, 2)

Quando mancano poche ore al matrimonio, il parroco viene a sapere con certezza, che lo sposo e la sposa sono fratello e sorella naturali.

1. « In linea collaterali (consanguinitatis) irritum est matrimonium usque ad tertium gradum inclusive... Nunquam matrimonium permittatur, si quod subsit dubium, num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae, aut in primo gradu lineae collateralis »: can. 1076.

« Legitima an illegitima fuerit (generatio et proinde cognatio) nihil refert »: *Chelodi Jus matrim.* n. 95 e con lui tutti gli autori. — Ciò posto:

2. Non entra nel caso la domanda: Chi debba denunciare gli impedimenti del matrimonio: chi sia scusato dal denunciare. Si potrebbe vedere: *D'Annibale* III n. 454 (20) *Lehmkuhl* II 677 — *Genicot* II, 453 delle *Insit.* e molto diligente nei *Casus* n. 947 (1925).

3. Consideriamo i doveri del parroco nel caso nostro. O viene a conoscere con certezza l'impedimento *juori di confessione* o *in confessione*.

Se fuori di confessione: *o lo sa dagli stessi sposi*; e allora questi già non sono in buona fede: il matrimonio fra loro « *magnam redolet indecentiam* » dice il *Chelodi* (l. c.) e con lui il buon senso, che qui non se ne sta nascosto per paura del senso comune, come avveniva ai tempi dei *Promessi Sposi* (cap 32). *O lo sa da altri*: e allora « regulariter loquendo dice *S. Alfonso* (Th. M., VI, n. 612) omnino monitio tunc facienda est, tum quia ex matrimonio nullo frequenter plura inconvenientia oriuntur, tum quia saepe post tale matrimonium ignorantia cessare solet, et tunc facile adest periculum peccandi formaliter ».

Se si trattasse di impedimento dispensabile da Santa Madre Chiesa e non fosse possibile differire il matrimonio, avremmo l'antico *caso perplesso*, al quale oggi provvede il *Codice* can. 1045.

Ma si tratta di un impedimento, dal quale certamente non si può aver dispensa.

Si rifletta: a) che l'impedimento propriamente non porta infamia personale agli sposi; b) come supponiamo, alcuno (chi riferì) già lo conosce; possiamo e dobbiamo aspettarci che questa cognizione si diffonda; c) il parroco è per officio l'incaricato e il tutore della validità dei matrimoni; d) in molti casi si potrà giustificare l'omissione del matrimonio

con altre cause: in ogni caso col rendere manifesta la vera ragione.

È vero che S. Alfonso (l. c.) dice: « *Monitio faciendā est, si aliquālis saltem spes adsit profectus: si vero confessarius certo moraliter desperat de fructu, tunc omittēre debet monitionem, donec obtineat dispensationem; quia melius est permittere peccatum materiale, quam praeberē occasionem certī peccati formalis* ». Ma qui siamo fuori della Confessione.

E qui si tratta di diritto naturale. E poi: se in questo caso l'omissione del matrimonio portasse anche degli inconvenienti (p. es. in quanto gli individui non risultando la cosa civilmente, contraggono civilmente) avremo però a cose finite il vantaggio di far persuaso il pubblico, che la Chiesa non sorpassa le ragioni del diritto naturale.

Se si trattasse di impedimenti, dai quali la Chiesa può e suole dispensare, avremmo qui il famoso *casus perplexus*, già considerato dagli antichi, p. es. da Benedetto XIV (de Synodo, l. 9, c. 2, n. 2), ove anch'egli ritiene *ferē communem* (non *communem*, come gli fa dire S. Alfonso, n. 613) la sentenza, secondo la quale il Vescovo può dispensare quando urge il matrimonio e non si può ricorrere alla S. Sede. Vedi fra i moltissimi autori il Card. *Gennari* Consultaz. v. I, p. 701. Rese molto facile la cosa il *Codice* col can. 1045, commentato dalla *Commissione Interprete* (1 marzo 921) nel senso « che vi sono tali facoltà anche se l'impedimento già conosciuto agli altri era però sconosciuto al Parroco o all'Ordinario ». Vedi le dotte discussioni del *Monitore Ecclesiastico* (v. 37, pagg. 297-301 e pag. 310; e vol. 38 pag. 154).

Ma qui si tratta di impedimento di diritto naturale; e, se alcuno volesse anche dubitarne, certo non dispensabile dalla Chiesa, e allora, dice il *Noldin* (de Matrim., n. 62, 2)

*matrimonium omitti debet, quidquid incommodi ex omissione sequatur, nisi adiuncta sint ejusmodi, ut impedimentum nupturientibus sine incommodo tertii revelari non possint* ».

E supponiamo, che difatti dall'omissione improvvisa del matrimonio vengano, come si dice, dei disastri: che fare in allora? Si potrebbe suggerire ad una delle due parti, a cui si potesse far nota la cosa di *simulare* e niente più il *consenso*: in seguito si potrebbe manifestare anche all'altra parte la insussistenza del matrimonio, perchè si trovino anche ragioni esteriori alla separazione *quoad habilitationem* o almeno alla convivenza come fratello e sorella.

È non si ritenga illecita questa simulazione del *consenso*: essa non sarebbe simulazione del *Sacramento*. Dice S. Al-

*jonso* (l. 6, n. 62) « non est illicitum ob gravem metum simulare celebrationem matrimonii, quia tunc deest materia et forma Sacramenti, cum desit voluntarius consensus; sacramentum enim non conficitur nisi super vero contractu, qui tunc non adest. Et hoc in casu is qui simulat excusaretur etiam a mendacio, si adstantes possent ex circumstantiis advertere, eum nolle contrahere: vel casu quo id non possent percipere, contrahens dicendo *volo*, intelligeret velle, in quantum in se est... ».

Questa sentenza fu ammessa nelle *Conferenze del Clero Romano a S. Apollinare*, il 13 genn. 1902, relatore il P. Mauro M. Kaiser dell'O. dei Pred.

4. Che se la parentela fosse conosciuta in Confessione, la cosa è più facile. In foro esterno il Parroco, confessore, non potrebbe usare di quella notizia senza il permesso esplicito del penitente: in Confessione potrebbe esigere dal penitente, che gli dia tale permesso; e se non glielo dà, negargli l'assoluzione, ma non far uso di quella notizia. Vedi il *Lehmkuhl* e(d. XI, II, n. 601 in nota).

Si dirà: veramente quella condizione di cose, cioè la parentela, non è un peccato dei penitenti e non cade sotto il sigillo, propriamente parlando: però è sempre vero, che la manifestazione di essa (finchè il penitente non ne è contento) è *quid ingratum poenitenti*: e quindi non è lecita: « ea quae confessione continentur, sigillo teneri, nisi manifestissime eximantur, palam est » (*D'Annibale*, III, n. 359). Il *Lehmkuhl* in quella nota suppone che se un marito (cioè uno che si crede tale) ascoltando quel che dice in confessione la sua riputata consorte, comprendesse l'esistenza di un impedimento dirimente, la dovrebbe tuttavia trattare come moglie: perchè se si trattasse di un impedimento ecclesiastico, « hoc tum potius cessare debet, ita ut matrimonium validum nunc fieri possit tacito, si opus est, utriusque conjugis consensu. Si vero fingas casum, quo agatur de impedimento indispensabili, Deus utique censendus est concedere supremo suo dominio potestatem in putativam illam conjugem, donec alia via (fuori del sacramento) per ipsam mulierem aut complicem, matrimonii nullitas pateat ».

E il *D'Annibale* (l. c., nota 14) dice: « Nullum scandalum est, quod praecavere aut reparare liceat cum fractione sigilli, utpote si ex confessione didiceris, Sejum et Cajam, matrimonium contrahere volentes, esse patrem et filiam ».

Dunque, se non ha il consenso del penitente di usare della notizia, il parroco deve passare al matrimonio.

**Mons. Carlo Gorla**

*Penitenziere della Metrop. di Milano*